



SEZIONE [REDACTED] 3021
 R. G. n. [REDACTED] 19
 C. C. n. [REDACTED] 2021
 R.T.O. [REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

Il Giudice di Pace della VIII Sezione Civile ha
 onesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] 9 NR del
 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
 2019 avente ad oggetto: INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

TRA

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]),
 elett. te dom. te in Napoli, alla Piazza G. Savio,
 14, presso lo studio dell'Avv. Andrea Gaudino
 (c.f.: G0NNDR73C17F839K) dal quale è rappresentato
 e difeso in virtù di procura in calce all'atto di
 citazione. ATTORE

E

Fastweb S.p.a. (c.f. e P. I. n. 12878470157), in
 persona del legale rapp. te p. tv, elett. te dom. te
 in Napoli, alla via [REDACTED] presso lo
 studio dell'Avv. [REDACTED] (c.f.:
 [REDACTED]), dal quale è rappresentata e
 difesa in virtù di procura in calce alla copia
 notificata dell'atto di citazione CONVENUTA

CONCLUSIONI:

R. G. n. [REDACTED]

come da verbali di causa e comparse in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione rifinamente notificato
[REDACTED] conveniva dinanzi al Giudice di
Pace di Napoli la Fastweb S.p.a., esponendo quanto
segue: 1. che il 02.11.2018 sottoscriveva con la
convenuta un contratto per l'attivazione dei
servizi di fonia e dati; 2. che il contratto
prevedeva la fruizione del servizio voce e del
servizio dati con tecnologia fibra necessaria per
la navigazione in internet; 3. che la Fastweb S.p.a.
non procedeva ad attivare i servizi
contrattualmente previsti e a consegnare il modem
indispensabile per poterli usufruire; 4. che stante
il ritardo nell'attivazione dei servizi non poteva
ricevere ed effettuare telefonate e navigare in
internet; 5. che solo a seguito dei ripetuti
solleciti di attivazione del servizio e della
presentazione del provvedimento d'urgenza ex art. 5
Delibera 173/07/CONS, la convenuta attivava i
servizi il 23.01.2019; 6. che, pertanto, il
disservizio durava 22 giorni (considerando la
deduzione del 60 gg per i tempi di attivazione
dei servizi previsti dalle condizioni generali di
contratto di Fastweb S.p.a.); 7. che la



R. G. n. [REDACTED]

procedibilità della domanda giudiziale è disciplinata dall'art. 3, comma 4, della delibera n. 203/18/CONS in cui è statuito: "Ai fini del ricorso giurisdizionale, la condizione di procedibilità si considera comunque avverata trascorsi trenta giorni dalla proposizione dell'istanza di conciliazione".

Premesso ciò, chiedeva che venisse accertata la responsabilità contrattuale della società convenuta, per i danni patrimoniali o non patrimoniali subiti, quantificati nei limiti di € 1.000,00, (di cui € 220,00 per 22 giorni di disservizio fonia e dati ad € 5,00 al giorno per ciascun servizio ed € 760,00 per i danni subiti compresi quelli di natura non patrimoniale o in quella misura minore ritenuta giusta secondo equità).

Si costituiva in Fastweb S.p.A., che eccepiva l'infondatezza nel merito della domanda, chiedendone il rigetto.

In particolare, precisava che a seguito della stipulazione del contratto aveva posto immediatamente in essere tutte le attività prodromiche e necessarie all'attivazione dei servizi, richiedendo la migrazione della



numerazione telefonica attestata precedentemente sulle reti di altro operatore. Tuttavia, predetta operazione non veniva realizzata in maniera tempestiva per il verificarsi di problemi consistenti in assenza di segnale allo splitter Fastweb che comportava un Ko tecnico ad essa non imputabile.

Si procedeva all'istruttoria di rito, mediante l'acquisizione di documentazione e l'espletamento della prova testimoniale, per cui all'udienza del 12.02.2021 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione.

La domanda è procedibile per essere stato esperito il tentativo di conciliazione previsto per legge (delibera n. 203/18/CONS), come risulta dalla documentazione depositata agli atti.

La stessa è fondata solo in parte e viene accolta nei limiti di seguito specificati.

Occorre sottolineare che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza



dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento della obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., sez. un., 30.10.2001, n. 13593, Cass. Civ. sez. L. 2387/2004).

Orbene, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti non è stato oggetto di contestazione, ma comunque ha trovato riscontro nella documentazione depositata agli atti e nella dichiarazione testimoniale della sig.ra [REDACTED]. Quest'ultima, della cui attendibilità non v'è ragionevole dubbio, ha confermato le circostanze di fatto indicate nell'atto introduttivo del giudizio. Tuttavia il gestore telefonico convenuto non ha fornito idoneo riscontro probatorio di quanto sostenuto al fine di escludere la propria responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art.



R. G. n. [REDACTED]


1218 c.c.

La Fastweb S.p.a., quindi, è tenuta al pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 5.3 della carta dei servizi.

Ai fini della quantificazione della somma dovuta occorre escludere ai fini del ritardo tre giorni, così come previsto dall'art. 5.2 di predetta carta, per cui si liquida l'importo complessivo di € 190,00 (€ 5,00 per 18 giorni di disservizio fonici e dati).

In ogni caso, merita il rigetto la domanda di risarcimento del danno di natura patrimoniale, poiché nessuna prova è stata fornita del lamentato pregiudizio.

Infine, occorre sottolineare che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi previste per legge (Cass. Civ., sez. II, n. 26972 dell'11.11.2008, Cass. Civ., sez. 3, n. 24030 del 13.11.2009, Cass. Civ., sez. 6, n. 2370 del 04.02.2014).



R. G. n. [REDACTED]

Tale pregiudizio deve essere provato, e, comunque, non può consistere in un mero turbamento d'animo, ma in una lesione concreta della serenità della persona da stravolgere le normali abitudini esistenziali.

Orbene, rilevato che nessuna prova è stata fornita in merito, il danno in esame non viene riconosciuto.

In conclusione, la Fastweb S.p.A., in persona del legale rapp.ta p.l., viene condannata al pagamento in favore di Espòsilo Salvatore, della complessiva somma di € 190,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda ai soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e, tenendo conto del valore della controversia, nonché della natura e del grado di complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, si liquidano come in dispositivo (art. 4 n. 1 del D.M. n. 55/14).

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Napoli, VIII sez. civ., Avv. Guglielmo Ciaramella, definitivamente pronunciandosi, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:

1. Accoglie parzialmente la domanda e condanna la Fastweb S.p.A., in persona del legale rapp.te

R. G. n. [REDACTED]

p.l., al pagamento in favore di [redacted] della somma complessiva di € 190,00, oltre interessi come in motivazione, nonché delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 373,00, di cui € 43,00 per spese vive, € 330,00 per compenso professionale, oltre Iva, Cpa, rimborso spese generali ed attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore costituito dichiaratosi anticipatario;

2. sentenza provvisoriamente esecutiva ex-lege;

Così deciso in Napoli, 04 giugno 2021

U. CA. [redacted]
 [redacted]

Il Giudice G. Pace
 avv. *Angiolo Giaramella*

UFFICIO DEL CANCELLIERE
 09/06/21

U. CA. [redacted]
 [redacted]

